

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**198 / 2026 del 18/06/2026**

Oggetto: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ELISOCCORSO NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SOCCORSO IN VALANGA AD OPERA DELLE UNITÀ CINOFILE DEL S.A.G.F. DELLE PROVINCE DI SONDRIO, BRESCIA E BERGAMO - PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE

OGGETTO: PROTOCOLLO DI INTESA PER LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ELISOCCORSO NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SOCCORSO IN VALANGA AD OPERA DELLE UNITÀ CINOFILIE DEL S.A.G.F. DELLE PROVINCE DI SONDRIO, BRESCIA E BERGAMO - PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il quale prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

RICHIAMATA, altresì, la L.R. 27 dicembre 2006 n. 30, la quale stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono prestazioni a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sistema, mediante il miglior utilizzo delle risorse e il contenimento e la razionalizzazione della spesa;

DATO ATTO che:

- ad AREU è attribuita la programmazione, il controllo e il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera e delle risorse umane e materiali messe a disposizione, tramite apposite convenzioni, dalle Aziende Sanitarie pubbliche nonché dagli Enti, Associazioni, Cooperative autorizzate alla attività di soccorso;
- AREU assicura, nell'ambito del soccorso sanitario, la propria attività attraverso le Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOREU) e le Articolazioni Territoriali (AAT) provinciali, quest'ultime dotate di mezzi ed equipaggi di soccorso di differente tipologia, su gomma (MSB, MSA 1 e 2) e su ala rotante (cinque basi regionali di elisoccorso), di cui due attive anche in fascia oraria notturna;
- la SOREU territorialmente competente per la gestione delle missioni di soccorso nell'ambito della provincia di Sondrio è la SOREU delle Alpi, con sede a Bergamo, e che presso il sedime della AAT di Bergamo (area dedicata ad AREU dell'ASST

Papa Giovanni XXIII) e della AAT di Sondrio in località Caiolo (SO) sono presenti due delle cinque elibasi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di AREU;

CONSIDERATO che:

- Legge n. 74/2001 riconosce il valore della solidarietà sociale e la funzione di servizio di pubblica utilità del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS del Club Alpino Italiano, prevedendo che il CNSAS provveda, tra l'altro, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, in ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale;
- la Legge Regionale del 17 marzo 2015 n. 5 dispone che AREU per le attività di soccorso sanitario, compreso l'elisoccorso in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo, si avvale in base ad apposita convenzione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) - Servizio Regionale Lombardo;

DATO ATTO, altresì, che:

- il Decreto 20.04.1993 del Ministero delle Finanze (G.U. n. 125 del 31.05.1993) individua nel S.A.G.F. (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) lo strumento più idoneo ad assolvere, in via prioritaria, le attività di salvaguardia della vita umana e di pronto intervento operativo da svolgere in zone di media ed alta montagna, caratterizzate da terreni innevati, ripidi, rocciosi o ghiacciati;
- la Circolare Ordinativa del S.A.G.F. nr. 0103168/12 del 04.04.2012 individua i compiti delle Stazioni S.A.G.F. tra cui il recupero di salme, il soccorso di infortunati e/o persone in pericolo, l'espletamento di turni di servizio di pronto intervento presso le basi di elisoccorso e la ricerca di persone disperse;
- il Piano per la ricerca di persone scomparse in vigore nella Provincia di Sondrio dal febbraio 2012 attribuisce alle Stazioni S.A.G.F. di Sondrio, Bormio e Madesimo funzioni di polizia giudiziaria di alta/media quota per il coordinamento delle operazioni connesse al rinvenimento di salme e/o persone traumatizzate gravi, localizzate in aree boschive, ancorché montane o di alpeggi in altitudine;

VISTO il Protocollo d'intesa sottoscritto tra AREU, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia e il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza Lombardia con sede a Como per la standardizzazione delle procedure di elisoccorso nell'espletamento delle attività di Polizia Giudiziaria connesse a incidenti in montagna e di cui alle Delibere AREU n. 334 del 06.10.2021 e integrazione n. 391 del 15.11.2021 e rinnovato con delibera n. 7 del 2025 sino al 31.12.2027;

CONSIDERATO, altresì, che l'attività del S.A.G.F. si inserisce nel più ampio sistema di salvaguardia della vita umana, pronto intervento operativo, protezione civile e controllo del territorio, in stretta cooperazione con gli organismi di soccorso alpino;

DATO ATTO che tra AREU e CNSAS è già vigente apposita convenzione per le attività di soccorso ed elisoccorso in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo e che approvata con delibera 123/2025;

PRESO ATTO che:

- a ridosso della stagione invernale, CNSAS Regione Lombardia pianifica annualmente moduli certificativi per l'abilitazione delle unità cinofile impiegate negli interventi in valanga presso le basi di elisoccorso di Caiolo e Bergamo, con definizione, in coordinamento con AREU, delle relative procedure eli-certificative;
- le Stazioni S.A.G.F. di Sondrio, Bormio, Madesimo, Edolo e Bergamo dispongono di unità cinofile specializzate nella ricerca di travolti in valanga e che si rende necessario disciplinare un'azione operativa omogenea, standardizzata e pianificata delle unità cinofile da valanga presso le basi HEMS di Caiolo e Bergamo;

DATO ATTO che le Parti intendono rafforzare le proprie capacità anche mediante un percorso di collaborazione finalizzato a migliorare il servizio di emergenza urgenza in ambiente montano, impervio e ostile e che il coinvolgimento del CNSAS Lombardia consente di garantire un adeguato coordinamento tecnico-operativo e formativo;

RITENUTO opportuno, pertanto, formalizzare, mediante specifico Protocollo d'intesa, la collaborazione tra AREU, i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Sondrio, Brescia e Bergamo e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico regionale lombardo, al fine di standardizzare le procedure di elisoccorso nell'espletamento delle attività di ricerca e soccorso in valanga ad opera delle unità cinofile del S.A.G.F.;

DATO ATTO che le Parti hanno condiviso e concordato il testo del Protocollo d'intesa il quale prevede, in particolare:

- AREU garantisce lo svolgimento di un programma di abilitazione delle unità cinofile del S.A.G.F. ai mezzi di elisoccorso del servizio emergenza urgenza 118, con il supporto di Istruttori del CNSAS e l'ausilio rispettivamente di un equipaggio dell'elicottero H145 e di un equipaggio dell'elicottero AW 139 operativi presso una delle basi AREU della Regione Lombardia nell'ambito di due giornate annue (una per ciascun elicottero) nonché l'avvio di un percorso di allineamento dell'attività formativa sanitaria del personale cinofilo afferente a CNSAS e a SAGF al fine di consentire una totale uniformità di comportamenti delle equipe negli interventi di soccorso
- Il CNSAS Lombardia provvede a garantire lo svolgimento di un programma addestrativo/abilitativo rivolto alle unità cinofile per la ricerca in valanga S.A.G.F. (per un massimo di quindici unità, calibrato in relazione alla dotazione effettiva e operativa presente ai Reparti al momento della calendarizzazione annuale dei turni), con il supporto di Istruttori del CNSAS, da effettuarsi su scenari operativi di ricerca, travolti da valanga, nell'ambito di una giornata annua;
- I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Sondrio, Brescia e Bergamo garantiscono lo svolgimento di un programma addestrativo/abilitativo rivolto alle unità cinofile per la ricerca in valanga S.A.G.F. (per un massimo di quindici unità), con il supporto di Istruttori S.A.G.F. Cinofili, da effettuarsi su scenari operativi di ricerca, travolti da valanga, nell'ambito di una giornata annua;

- l'assunzione, da parte di ciascuna Parte, dei costi e delle responsabilità riferiti al proprio personale, ai propri materiali e alle proprie attrezzature;
- la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto della sottoscrizione del protocollo, del Protocollo d'intesa tra AREU, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico regionale lombardo, per la standardizzazione delle procedure di elisoccorso nell'espletamento delle attività di ricerca e soccorso in valanga ad opera delle unità cinofile del S.A.G.F. delle Province di Sondrio, Brescia e Bergamo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di prendere atto, approvandone la sottoscrizione, del Protocollo d'intesa tra AREU, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico regionale lombardo, per la standardizzazione delle procedure di elisoccorso nell'espletamento delle attività di ricerca e soccorso in valanga ad opera delle unità cinofile del S.A.G.F. delle Province di Sondrio, Brescia e Bergamo, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Protocollo disciplina i rapporti di collaborazione tra le Parti, con particolare riferimento ai percorsi addestrativi, abilitativi e certificativi delle unità cinofile S.A.G.F. per la ricerca in valanga, nonché alla loro possibile partecipazione alla turnistica operativa presso le basi di elisoccorso HEMS di Caiolo e Bergamo;
3. di dare atto che il Protocollo ha durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo, e potrà essere rinnovato, d'intesa tra le Parti, mediante semplice scambio di corrispondenza almeno sessanta giorni prima della scadenza;
4. di dare atto che ciascuna Parte assume, per quanto di rispettiva competenza, i costi e le responsabilità relativi al proprio personale, ai propri materiali, alle proprie attrezzature e alle coperture assicurative necessarie per lo svolgimento delle attività oggetto del Protocollo;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano nuovi e ulteriori oneri economici a carico del bilancio dell'Agenzia;

6. di dare atto che ai sensi della L. n. 241/1990, Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA STANDARDIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ELISOCCORSO NELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E SOCCORSO IN VALANGA AD OPERA DELLE UNITÀ CINOFILIE DEL S.A.G.F. DELLE PROVINCE DI SONDRIO, BRESCIA E BERGAMO

TRA

l'**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito per brevità AREU), con sede legale in Milano, viale Monza n. 223 e sede operativa in Milano, via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P. IVA 03128170135, in atto rappresentata dal Dr. Massimo Lombardo, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale;

E

il **Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio** con sede in Sondrio, via Rota n. 4, in atto rappresentato dal Col. t.ISSMI Daniele Sanapo legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Comandante Provinciale;

E

il **Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia** con sede in Brescia, via Milano n. 9, in atto rappresentato dal Col. t.ST Francesco Maceroni legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Comandante Provinciale;

E

il **Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo** con sede in Bergamo, via Statuto n. 22, in atto rappresentato dal Col. t.ST Filippo Ivan Bixio legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Comandante Provinciale;

E

Il **Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico regionale lombardo (di seguito per brevità CNSAS)** con sede in Lecco (LC) Via Largo Caleotto n. 29/30 C.F. 02202060139, P.IVA 03686290135, in atto rappresentato da Marco Astori, nella sua qualità di Presidente Regionale;

PREMESSO CHE:

- ai sensi del D.P.R. 27 marzo 1992, nonché delle Linee Guida n. 1/1996 applicative, la competenza del soccorso sanitario è assegnata in maniera esclusiva al Servizio Sanitario Nazionale;
- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 cui è attribuita la programmazione, il controllo e il coordinamento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera e delle risorse umane e materiali messe a disposizione, tramite apposite convenzioni, dalle Aziende Sanitarie pubbliche nonché dagli Enti, Associazioni, Cooperative autorizzate alla attività di soccorso;
- AREU assicura, nell'ambito del soccorso sanitario, la propria attività attraverso le Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza (SOEU) e le Articolazioni Aziendali Territoriali (AAT) provinciali, quest'ultime dotate di mezzi ed equipaggi di soccorso di differente tipologia, su gomma (MSB, MSA 1 e 2) e su ala rotante (cinque basi regionali di elisoccorso, di cui tre attive anche in fascia oraria notturna);

- la SOREU territorialmente competente per la gestione delle missioni di soccorso nell'ambito della provincia di Sondrio, della provincia di Brescia e della provincia di Bergamo è la SOREU delle Alpi, con sede a Bergamo, e che presso il sedime della AAT di Bergamo (area dedicata ad AREU dell'ASST Papa Giovanni XXIII) e della AAT di Sondrio in località Caiolo (SO) sono presenti due delle cinque elibasi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di AREU;
- la Legge n. 74/2001 prevede il riconoscimento del valore della solidarietà sociale e la funzione del servizio di pubblica utilità del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI), e che il CNSAS provvede in particolare, nell'ambito delle competenze attribuite al CAI dalla Legge n. 91/1963 e s.m.i., al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale;
- la medesima Legge prevede, altresì, che le Regioni e le Province Autonome individuino nelle strutture operative del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per il supporto tecnico all'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo e stipulino apposite convenzioni con le suddette strutture, nell'ambito dell'organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria;
- la Giunta della Regione Lombardia con propria DGR n. IX/1478 del 30.03.2011 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'organizzazione del soccorso sanitario nel territorio montano e in ambiente ipogeo in attuazione della L.R. n. 32/2007" ha disposto che l'attivazione dei protocolli convenzionali con il CNSAS ex Legge n. 74/2001, in Regione Lombardia sono di competenza AREU, in coerenza con i contenuti ex L. 32/2007 (e successiva L.R. n. 33/2009), con le indicazioni programmatiche del Piano Sanitario Regionale e con la DGR n. VIII/6994/2008;
- il Consiglio di Stato con propria decisione n. 1874 del 26 giugno 2002 ha espresso un parere in merito alla citata Legge n. 74/2001 in tema di protezione civile;
- il comma 39 dell'art. 80 della Legge n. 289 del 27/12/2002 (legge finanziaria 2003) prevede che il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS e al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità;
- il CNSAS è componente della Consulta Volontariato in Sanità ai sensi del D.M. 10.12.1999;
- Il CNSAS ed il Corpo della Guardia di Finanza in data 30.03.2021 hanno stipulato un Protocollo d'intesa nazionale relativo ai rapporti di collaborazione nell'ambito, tra l'altro, del soccorso alpino prevedendo all'articolo 2 che *"In aderenza al quadro normativo vigente e alle leggi regionali emanate, il C.N.S.A.S., quale referente del numero "118" ovvero delle Centrali Uniche "NUE 112", ove costituite, si avvale del concorso del S.A.G.F. in armonia con le indicazioni e le modalità impartite dal Sistema Urgenza ed Emergenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali"*;
- Il CNSAS e il Comando Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, in data 08 settembre 2021 hanno stipulato un Protocollo d'intesa per il coordinamento del servizio di soccorso alpino nel territorio della Regione Lombardia, il quale all'art. 2 "Ambiti operativi", comma 1 lettera b. sancisce che *"Le Parti, valutato il teatro operativo e lo scenario tecnico dell'intervento, tenuto conto del lasso di tempo necessario per raggiungere il luogo della operazioni e compatibilmente con le risorse disponibili, si attivano reciprocamente con il proprio personale specializzato, ivi incluse le UCS, per attività correlate alle operazioni di elisoccorso con configurazione Search and Rescue"*

(SAR) in supporto delle Stazioni territoriali del C.N.S.A.S”. Al riguardo il C.N.S.A.S. si rende disponibile a favorire ogni opportuna iniziativa presso le competenti aziende sanitarie locali volte all’integrazione della componente tecnica del S.A.G.F. e della componente Aerea della Guardia di Finanza a supporto delle operazioni di soccorso, nonché alla possibilità che le UCS del comparto specializzate nella ricerca in valanga svolgano turnazioni presso le basi dell’elisoccorso H.E.M.S. (Helicopter Emergency Medical Service), sulla scorta di un apposito calendario concordato con i responsabili sanitari delle medesime strutture)

VISTO

- il decreto del Ministro delle Finanze del 20 Aprile 1993, G.U. 31.05.1993 n. 125, dove viene individuato il comparto S.A.G.F. (Soccorso Alpino Guardia di Finanza) lo strumento più idoneo ad assolvere, in via prioritaria, le attività di salvaguardia della vita umana e di pronto intervento operativo da svolgere in zone di media ed alta montagna, caratterizzate da terreni innevati, ripidi, rocciosi o ghiacciati ed ai sensi dell’articolo 11 della Legge 24 febbraio 1992, nr 225 che individua nel Corpo una delle strutture operative del corrispondente Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- la Circolare Ordinativa del S.A.G.F. nr. 0103168/12 del 04.04.2012, con aggiornamento del 07.10.2016, al punto 3. “*Compiti*”, lettera i. “*Stazioni S.A.G.F.*” (1) “*Compiti delle stazioni S.A.G.F.*” prevede che “*Le stazioni del Soccorso Alpino, in qualità di organi di esecuzione del servizio, sono istituzionalmente destinatarie di compiti prioritariamente rivolti ad assicurare l’incolumità degli utenti della montagna. Tale azione, da svolgersi nei differenti e plurimi scenari operativi, può trovare differenti forme di manifestazione, segnatamente attraverso il soccorso di infortunati e/o persone in pericolo, l’espletamento di turni di servizio presso le basi di elisoccorso, la ricerca di persone disperse, il recupero di salme, la vigilanza in comprensori sciistici senza escludere interventi di soccorso, le unità di soccorso in caso di calamità, la cooperazione con altri Organismi di soccorso alpino e di protezione civile, in occasione di calamità naturali, sia per l’esecuzione di esercitazioni periodiche coordinate, che per la condotta di interventi congiunti di ricerca e soccorso, la collaborazione con Enti preposti allo studio e alla prevenzione del fenomeno delle valanghe e ad associazioni organizzatrici e/o promotrici di eventi agonistici correlati alle diverse discipline sportive praticabili in aree montane*”.
- il Piano per la ricerca di persone scomparse in vigore nella Provincia di Sondrio dal 06 maggio 2021, al paragrafo 11° “*I compiti dei soggetti coinvolti nelle ricerche*” all’art. 31 prevede che il “*Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (S.A.G.F.) partecipa, in strette sinergie con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.), agli interventi tecnici in ambiente impervio non antropizzato; nell’ambito degli scenari di cui al precedente punto espleta, quando necessario, le funzioni di polizia giudiziaria per il compimento degli atti urgenti, in ossequio alle disposizioni impartite dall’Autorità Giudiziaria; collabora, a richiesta, compatibilmente alle esigenze di servizio e la disponibilità di organico, nelle ricerche espletate negli scenari d’intervento; attiva, a richiesta e se necessario, tramite i canali interni, ulteriori risorse specializzate in forza presso il Corpo*”;
- Il Piano per la ricerca di persone scomparse in vigore nella Provincia di Brescia dal 29 ottobre 2021, al paragrafo 7.5 “*Comando Provinciale Guardia di Finanza – componente SAGF*” prevede che “*il SAGF intraprenda tutte le attività di ricerca in coordinamento con il CNSAS sulla base dei protocolli nazionali e regionali stipulati, promuovendo tutte le attività propedeutiche all’acquisizione di dati ed elementi utili alla ricerca, anche tramite*

le proprie banche dati, e provvedendo anche al coordinamento con le altre forze di polizia incaricate della ricerca”;

- Il Piano per la ricerca di persone scomparse in vigore nella Provincia di Bergamo dal 28 ottobre 2021, al paragrafo 6 “Enti coinvolti e ruolo” indica la Guardia di Finanza per l’attività di ricerca e supporto logistico (incluse le componenti del soccorso alpino e del comparto aeronavale del Corpo); al paragrafo 7. “Scenari e definizioni”, sottoparagrafo 7.3 “Definizioni”, punto c) “C.O.R. – Coordinatore delle Operazioni di Ricerca”, sottopunto 2), prevede che il coordinamento tecnico dei P.C.A. spetta negli scenari di montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi e, comunque, in via residuale negli scenari “mistri”, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco d’intesa con le componenti specialistiche delle Forze di Polizia deputate ad operare in tali ambiti;
- l’accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida su formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale operante nel sistema di emergenza – urgenza” DELIBERAZIONE 22 maggio 2003 Gazzetta Ufficiale nr. 196 del 25 agosto 2003;
- l’articolo 7 (disciplina applicabile al personale di altre amministrazioni) della Legge 21 marzo 2001 nr. 71 recante “disposizioni per favorire l’Attività svolta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico”, secondo il quale le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 non si applicano al personale di altre amministrazioni dello Stato per il quale restano ferme le corrispondenti disposizioni contenute nei rispettivi ordinamenti e pertanto, la formazione, la certificazione e la verifica periodica dell’operatività del personale tecnico GdF è gestita dalla Scuola Alpina di Predazzo che, in qualità di Organo tecnico Centrale segue l’attività formativa, le certificazioni, gli aggiornamenti e verifiche periodiche del personale S.A.G.F.;
- le disposizioni, di cui alla richiamata Circolare Ordinativa del S.A.G.F. nr. 0103168/12 del 04.04.2012, che prescrivono la Collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale nell’attività di ricerca e soccorso condotta dalle unità S.A.G.F. con particolare rilievo all’aspetto del “soccorso medicalizzato” in ambiente extraospedaliero e prevedono l’esigenza di uniformare la professionalità tecnica in ambiente impervio, rendendo i militari S.A.G.F. in grado di interfacciarsi con il sistema locale di emergenza, anche attraverso una specifica formazione professionale in linea con i vigenti protocolli sanitari per gli interventi di soccorso ed ha previsto lo sviluppo di singole intese a cura dei Comandi Regionali, ovvero Provinciali, interessati;
- il Regolamento EU n. 965/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio come modificato dal Reg. (UE) 2018/1139.

CONSIDERATO CHE:

- per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 177 del 2016, le funzioni del Corpo Forestale dello Stato, in materia di soccorso in montagna, in un’ottica di organizzazione e razionalizzazione delle Forze di Polizia, sono state attribuite al Corpo della Guardia di Finanza. In tale contesto operativo il personale specialistico in forza al S.A.G.F., che riveste le qualifiche di agente e ufficiale di polizia giudiziaria, esercita le proprie funzioni con specifico riferimento all’espletamento dell’attività di P.G. connesse ad incidenti mortali e/o gravi in ambiente montano e impervio, tra cui anche quelli in valanga;

- l'attività di salvaguardia della vita umana e di pronto intervento operativo è attualmente condotta, in stretta cooperazione e coordinamento, con gli Organismi di soccorso alpino;
- l'attività svolta dal S.A.G.F. si coniuga con quella svolta in favore della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 11 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225, che individua nel Corpo una delle strutture operative del corrispondente Servizio Nazionale;
- il dispositivo S.A.G.F. concorre, nell'ambito delle proprie specificità istituzionali ad una diuturna attività di controllo del territorio;
- la Guardia di Finanza, attraverso le dipendenti stazioni S.A.G.F. dei Comandi Provinciali di Sondrio, Brescia e Bergamo, intende ampliare le capacità operative del proprio personale e quindi l'efficacia e l'efficienza del proprio dispositivo di pronto intervento operativo nei sopracitati settori d'impiego;
- è volontà delle Amministrazioni coinvolte attivare un percorso di collaborazione al fine di migliorare il servizio di emergenza urgenza in ambienti impervi rivolto a tutti i cittadini che ne dovessero avere la necessità;
- tra AREU e CNSAS è in vigore apposita convenzione ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 5/2015 volta a regolamentare le attività di soccorso ed elisoccorso in ambiente impervio o ostile montano e ipogeo;
- nel dicembre 2021 è stato sottoscritto tra i Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Sondrio e Brescia, il ROAN di Como e AREU, specifico protocollo rivolto a tutto il personale specialistico S.A.G.F., rinnovato e di cui alla Delibera AREU n. 7/2025, con previsione di inserimento delle unità cinofile del S.A.G.F. nei turni di attività dell'elisoccorso;

PRESO ATTO CHE:

- il CNSAS Regione Lombardia, con cadenza annuale, alla presenza di istruttori Nazionali CNSAS, a ridosso della stagione invernale, pianifica un modulo certificativo da effettuarsi su una o più giornate, per l'abilitazione delle unità cinofile adibite ad espletare la turnazione di reperibilità attiva di intervento in valanga in svolgimento presso le basi di elisoccorso di Caiolo (SO) e Bergamo;
- per garantire il corretto espletamento dell'attività di elisoccorso di cui al punto che precede, vengono definite, a ridosso della stagione invernale, in coordinamento tra AREU e C.N.S.A.S., le procedure *eli-certificative* per attività con elicotteri operativi in scenario reale e con l'intervento delle unità cinofile;
- le Stazioni di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, Bormio (SO), Madesimo (SO), Edolo (BS), Bergamo (BG) con specifico riferimento all'espletamento dell'attività di ricerca di travolti in valanga in ambiente montano impervio, dispongono di una dotazione organica di quindici unità cinofile, utilizzabili in relazione all'effettiva presenza ed operatività delle stesse;
- le Stazioni di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Sondrio, Bormio (SO), Madesimo (SO), Edolo (BS), Bergamo (BG), in ordine all'attività di polizia giudiziaria connessa ad interventi di soccorso in valanga con il recupero di persone decedute e/o traumatizzate gravi, secondo l'art. 10 del D. Lgs n. 177/2016, hanno funzioni di polizia di montagna inerenti, in particolare, alla ricostruzione della dinamica degli incidenti;
- si rende necessaria una omogenea, standardizzata e pianificata azione operativa delle unità cinofile da valanga al servizio di guardia attiva U.C.V. presso le basi di elisoccorso (HEMS) di Caiolo (SO) e Bergamo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Finalità ed oggetto del protocollo d'intesa)

1. Il presente protocollo mira a formalizzare il rapporto di collaborazione di cui alle premesse, secondo le modalità previste dal presente protocollo d'intesa.
2. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.

Art. 2

(Impegni di AREU Lombardia)

1. AREU provvederà a garantire:
 - a. lo svolgimento di un programma di abilitazione delle unità cinofile del S.A.G.F. ai mezzi di elisoccorso del servizio emergenza urgenza 118, con il supporto di Istruttori del CNSAS e l'ausilio rispettivamente di un equipaggio dell'elicottero H145 e di un equipaggio dell'elicottero AW 139 operativi presso una delle basi AREU della Regione Lombardia nell'ambito di due giornate annue (una per ciascun elicottero);
 - b. che i moduli abilitativi di cui al precedente punto sub a. saranno pianificati per l'anno successivo, a ridosso della stagione invernale, entro il mese di novembre, in due momenti certificativi/anno;
 - c. l'avvio di un percorso di allineamento dell'attività formativa sanitaria del personale cinofilo afferente a CNSAS e a SAGF al fine di consentire una totale uniformità di comportamenti delle equipe negli interventi di soccorso;
 - d. i costi inerenti all'impiego dell'elicottero e degli istruttori CNSAS per l'attività di addestramento/certificativa sono a carico di AREU;

Art. 3

(Impegni del CNSAS Lombardia)

1. Il CNSAS Lombardia provvederà a garantire:
 - a. lo svolgimento di un programma addestrativo/abilitativo rivolto alle unità cinofile per la ricerca in valanga S.A.G.F. (per un massimo di quindici unità, calibrato in relazione alla dotazione effettiva e operativa presente ai Reparti al momento della calendarizzazione annuale dei turni), con il supporto di Istruttori del CNSAS, da effettuarsi su scenari operativi di ricerca, travolti da valanga, nell'ambito di una giornata annua;
 - b. che i moduli addestrativo/abilitativi saranno pianificati per l'anno successivo, a ridosso della stagione invernale, entro il mese di novembre (preferibilmente in giorni feriali) al fine di pervenire ad un livellamento operativo delle unità cinofile che potranno partecipare alla turnazione U.C.V. presso le basi di elisoccorso (HEMS) di AREU di Caiolo (SO) e Bergamo.

Art. 4 (Impegni della Guardia di Finanza)

1. I Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Sondrio, Brescia e Bergamo garantiranno:
 - a. lo svolgimento di un programma addestrativo/abilitativo rivolto alle unità cinofile per la ricerca in valanga S.A.G.F. (per un massimo di quindici unità), con il supporto di Istruttori S.A.G.F. Cinofili, da effettuarsi su scenari operativi di ricerca, travolti da valanga, nell'ambito di una giornata annua;
 - b. che i moduli addestrativo/abilitativi saranno pianificati per l'anno successivo, a ridosso della stagione invernale, entro il mese di novembre (preferibilmente in giorni feriali) al fine di pervenire ad un livellamento operativo delle unità cinofile che potranno partecipare alla turnazione U.C.V. (unità cinofile da valanga) presso le basi di elisoccorso (HEMS) di AREU, di Caiolo (SO) e Bergamo;
 - c. l'impiego del personale specialistico del S.A.G.F., avvenga secondo le disposizioni previste dalla Circolare ordinativa interna, relativamente all'equipaggiamento in uso al comparto, secondo quanto previsto dal Libretto formativo e limitatamente alle risorse disponibili;
 - d. che le eventuali spese connesse all'impiego dei militari e delle unità cinofile del Corpo sono a carico della Guardia di Finanza.

Art. 5 (Impegni delle parti)

1. Le unità cinofile S.A.G.F. così addestrate concorreranno nella turnistica delle basi di elisoccorso di Caiolo (SO) e Bergamo di AREU, in alternanza con le altre unità cinofile (CNSAS) già operative.
2. La Guardia di Finanza si impegna a mettere nella disponibilità di AREU le unità cinofile così certificate, in base alle indicazioni fornite da AREU stessa, determinate in virtù delle esigenze e delle disponibilità concordate tra i Referenti CNSAS e SAGF, sulla base delle necessità determinate dallo stato di rischio, nel limite della ripartizione dei turni già positivamente ed efficacemente sperimentata nella stagione invernale 2024-2025, per esigenze di interventi in valanga e, o di ricerca o recupero di persone decedute e/o traumatizzate.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto, ciascuna per quanto di propria spettanza, che i materiali, le attrezzature e le procedure sono quelle in uso corrente ed impiegate dalle rispettive organizzazioni che ne assumono le relative responsabilità anche in relazione al rispetto della documentazione e delle procedure prescrittive, nonché della documentazione prescrittiva di AREU in materia di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera.
4. Le Parti dichiarano e danno atto che ciascun Ente si assume i costi e le responsabilità per il proprio personale, nonché per i materiali e le attrezzature (imbracature, sistemi di collegamento etc), del proprio personale/unità.

Art. 6 (Assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile)

1. Le Parti danno atto e si assumono l'impegno di garantire la copertura assicurativa, ciascuna per quanto di propria spettanza, che le garantisca da tutti i rischi che possano derivare al proprio personale e a terzi (persone e cose) in relazione alla partecipazione e allo svolgimento dell'attività oggetto del presente protocollo, sia presso locali sia sui mezzi di trasporto, ed in particolare prendono atto che:
 - a. è onere del gestore del servizio di elisoccorso avere attive, per tutta la durata del contratto con AREU, idonee coperture assicurative ai sensi della normativa vigente;
 - b. ai sensi della vigente convenzione tra AREU e CNSAS, il personale afferente al predetto CNSAS deve essere assicurato contro infortuni e responsabilità civile;
 - c. è onere della Guardia di Finanza avere attive tutte le coperture assicurative contro infortuni e responsabilità civile per il proprio personale che garantisca da tutti i rischi che possano derivare agli stessi e a terzi (persone e cose), nonché tutte le necessarie coperture assicurative inerenti alle unità cinofile afferenti, in relazione alla partecipazione e allo svolgimento dell'attività oggetto del presente protocollo, sia presso i locali che sui mezzi di trasporto dell'AAT/AREU e CNSAS.

Art. 7 (Attuazione del protocollo d'intesa)

1. Il presente protocollo:
 - a. avrà durata di tre anni dalla data di sottoscrizione, con esclusione del tacito rinnovo;
 - b. potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti e con semplice scambio di corrispondenza, almeno sessanta giorni prima della scadenza;
 - c. nel corso della vigenza, le parti possono, d'intesa, modificare o integrare il presente protocollo d'intesa, anche in relazione ad eventuali mutamenti del quadro normativo e del sistema;
 - d. le parti potranno recedere in qualunque momento dal presente protocollo con un preavviso scritto di almeno sessanta giorni, da trasmettersi tramite posta elettronica certificata ai rispettivi indirizzi, motivando tale decisione;
 - e. il presente protocollo è sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990.

Art. 8 (Controversie)

1. In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente protocollo, le parti tenteranno la conciliazione in via amichevole.
2. Fallito il tentativo bonario di componimento, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria civile, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano

3. Il tentativo di composizione in via stragiudiziale si considera fallito laddove siano trascorsi almeno 60 giorni dalla comunicazione con la quale una delle parti segnala all'altra la questione oggetto della controversia.

Art. 9 (Piano di prevenzione della corruzione – Codice di Comportamento)

1. Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Art. 10 (Imposte e oneri)

1. Le imposte e gli oneri rivenienti per la regolarizzazione del presente accordo, se e in quanto dovuti, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico di AREU, C.N.S.A.S. e dei Comandi Provinciali della Guardia di Finanza di Sondrio, Brescia e Bergamo.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

Art. 11 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui siano venute a conoscenza in sede di attuazione della stessa.
2. Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D. Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. Le Parti dichiarano altresì di trattare i dati, con modalità manuali e/o automatizzate e adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della convenzione, nonché adempiere ai relativi obblighi di legge, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione.
3. I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.
4. I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, le Parti potranno affidare

le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

5. Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).
6. Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di cui al presente protocollo, hanno accesso ai dati personali di titolarità reciproca.

Letto, approvato e sottoscritto, *data dell'ultima sottoscrizione digitale*

Milano, *data della sottoscrizione digitale*
Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Il Direttore Generale p.t. Dr. Massimo Lombardo

Sondrio, *data della sottoscrizione digitale*
Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio
Il Comandante Provinciale Col. t.ISSMI Daniele Sanapo

Brescia, *data della sottoscrizione digitale*
Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia
Il Comandante Provinciale Col. t.ST Francesco Maceroni

Bergamo, *data della sottoscrizione digitale*
Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo
Il Comandante Provinciale Col. t.ST Filippo Ivan Bixio

Lecco, *data della sottoscrizione digitale*
Per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Regione Lombardia
Il Presidente Regionale Marco Astori

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nell'art. 8 (Controversie) inerente alla definizione del Foro.

Milano, *data della sottoscrizione digitale*
Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Il Direttore Generale p.t. Dr. Massimo Lombardo

Sondrio, *data della sottoscrizione digitale*
Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Sondrio
Il Comandante Provinciale Col. t.ISSMI Daniele Sanapo

Brescia, *data della sottoscrizione digitale*
Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia
Il Comandante Provinciale Col. t.ST Francesco Maceroni

Bergamo, *data della sottoscrizione digitale*
Per il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo
Il Comandante Provinciale Col. t.ST Filippo Ivan Bixio

Lecco, *data della sottoscrizione digitale*
Per il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Regione Lombardia
Il Presidente Regionale Marco Astori